

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 514)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 29 aprile 1959*

*(V. Stampato n. 822)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SIMONINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 6 MAGGIO 1959

**Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi una anticipazione di lire 40 miliardi sui fondi dei conti correnti postali**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni fino all'ammontare di 40 miliardi di lire per il miglioramento ed il potenziamento dei propri impianti e servizi e per la costruzione di alloggi da cedere in locazione dall'Amministrazione al personale postelegrafico.

#### Art. 2.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo 1 saranno somministrate in ragione di lire 8 miliardi all'anno per 5 anni a partire dal 1° luglio 1959.

#### Art. 3.

Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione delle anticipazioni saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nello stato di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziati in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative al miglioramento ed al potenziamento degli impianti e servizi ed alla costruzione di alloggi di cui al precedente articolo 1.

**Art. 4.**

L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in 25 anni al tasso vigente per i mutui alla data della conces-

sione, decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.

Nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di ammortamento.

**Art. 5.**

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.